

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1992

Partecipazione italiana alla sesta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. – Il Fondo africano di sviluppo (FAD) è una istituzione finanziaria internazionale costituita, nel novembre 1972, nell'ambito della Banca africana di sviluppo, al fine di contribuire in modo effettivo allo sviluppo economico e sociale dei paesi africani.

Il Fondo, che si ricostituisce di norma ogni tre anni e che ha iniziato le sue operazioni nel 1974, trasferisce risorse a condizioni particolarmente agevolate ai paesi più poveri del continente africano, per il finanziamento di progetti e studi.

L'Italia ha aderito all'accordo istitutivo del Fondo con la legge 24 dicembre 1974, n. 880, sottoscrivendo una quota pari a 10

milioni di unità di conto del Fondo (1 unità di conto contiene grammi 0,81851265 di oro fino).

Successivamente il nostro paese ha partecipato alle ricostituzioni triennali:

prima ricostituzione delle risorse del Fondo (1976-1978), autorizzata con legge 8 agosto 1977, n. 606, per una quota pari a 20 milioni di unità di conto del Fondo;

seconda ricostituzione (1979-1981), autorizzata con legge 29 settembre 1980, n. 579, per un ammontare di 30 milioni di unità di conto del Fondo;

terza ricostituzione (1982-1984), autorizzata con legge 18 aprile 1984, n. 89, per un ammontare di 100 milioni di unità di conto del Fondo;

quarta ricostituzione (1985-1987), autorizzata con legge 30 ottobre 1986, n. 737, per un ammontare di 108,75 milioni di unità di conto del Fondo;

quinta ricostituzione (1988-1990), autorizzata con legge 28 agosto 1989, n. 301, per un ammontare di 193,500 milioni di unità di conto del Fondo.

I negoziati per la sesta ricostituzione delle risorse, relativa al triennio 1991-1993, si sono conclusi il 9 maggio 1991 con l'adozione della relativa risoluzione.

Il FAD impiegherà le sue risorse in prestiti diretti per il 20-25 per cento all'aggiustamento strutturale e settoriale delle economie dei paesi più poveri (specialmente quelli sub sahariani), in completo coordinamento con la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale; per il 10 per cento all'assistenza tecnica, e per la massima parte interverrà a favore dell'agricoltura, delle infrastrutture, della piccola e media industria, dell'ambiente, della promozione umana della donna.

L'impegno nuovo che il *management* ha assunto è quello di: finanziare solo progetti e programmi specificamente orientati al sostegno della lotta contro la povertà; intervenire solo nei paesi che mostrino

buone *performances* che dovranno essere controllate dal consiglio di amministrazione e dai rappresentanti dei paesi donatori nel corso di una revisione dell'operato della Banca e del FAD che avrà luogo a metà dell'anno 1992.

Nei paesi che non saranno in grado di fornire realistiche assicurazioni circa un efficiente uso delle risorse del FAD, sarà attuato un programma minimo sufficiente a mantenere un dialogo tra l'Istituzione internazionale ed il paese in questione.

Si tratta di un orientamento nuovo che va considerato positivamente e che è stato possibile far accettare perchè negli ultimi anni la qualità della gestione della Banca africana nel suo complesso è notevolmente migliorata.

Per l'Italia è previsto un contributo pari a 290 milioni di unità di conto che, al tasso di cambio di 1487,079901 (media dei sei mesi precedenti la data del *pledge*), corrisponde a lire 431.253.171.290.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge con il quale, all'articolo 1, si autorizza il suddetto contributo; all'articolo 2, si stabiliscono le modalità di erogazione; all'articolo 3, si provvede alla occorrente copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Per quanto concerne gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento di cui all'oggetto e la relativa copertura finanziaria, si fa presente quanto segue:

L'ammontare del contributo italiano è fissato in lire 431.253.171.290 controvalore di 290.000.000 unità di conto del Fondo, al tasso di cambio di 1.487,079901 lire per 1 unità di conto. Tale tasso di cambio è fissato nel documento relativo alla ricostituzione, per cui il contributo non è suscettibile di variazioni. L'erogazione è prevista in 3 rate, così ripartite:

Anno 1992	il 29 per cento, pari a lire 125.063.420.000.
Anno 1993	il 33 per cento, pari a lire 142.313.547.000.
Anno 1994	il 38 per cento, pari a lire 163.876.205.000.

A copertura di tali oneri si provvederà mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, utilizzando a tal fine parte dell'accantonamento «Partecipazione a Banche e Fondi».

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla sesta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, concernente la ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Fondo stesso.

2. Il contributo di cui al comma 1 è fissato nella misura di 290 milioni di unità di conto del Fondo, pari a lire 431.253.171.290, per il triennio 1992-1994.

Art. 2.

1. La somma di cui all'articolo 1 è versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale sono effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione del contributo autorizzato dalla presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 125.063.420.000 per l'anno 1992, lire 142.313.547.000 per l'anno 1993 e lire 163.876.205.000 per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.